N. R.G. 162/2016

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI VENEZIA

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

Composto dai seguenti Magistrati:

dr.ssa Liliana GUZZO PRESIDENTE

dr. Luca BOCCUNI GIUDICE REL.

dr.ssa Lisa TORRESAN GIUDICE

ha pronunciato, ai sensi dell'art. 132 cpc, così come modificato dalla L.n. 69/2009, la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile promossa

DA

A

rappresentato e difeso in giudizio dagli avv.ti

, con domicilio eletto presso il loro studio in , in forza di procura a margine dell'atto di citazione;

ATTORE

CONTRO

B

, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, corrente in

rappresentata e difesa in giudizio dagli avv.ti ., con domicilio eletto presso il loro studio in , in forza di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta;

CONVENUTA

CONCLUSIONI DELL'ATTORE:

www.osservatoriodirittoimpresa.it

Firmato Da: GUZZO LILIANA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 16a7b9 - Firmato Da: BOCCUNI LUCA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 164045

"In via principale e di merito, accertata la legittimità del recesso del sig. A dalla società odierna convenuta per i motivi dedotti in narrativa, dichiararsi la risoluzione del rapporto contrattuale in essere con la convenuta a far data dal 31.12.2012 e, conseguentemente, condannarsi la società convenuta alla liquidazione in favore dell'odierno attore della quota di sua spettanza secondo le valutazioni e i prezzi di mercato dei beni mobili e immobili riportati a bilancio e che viene stimata in euro 100.000,00.= o in quella somma anche maggiore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi, rivalutazione e spese di lite. Per l'effetto, accertarsi e dichiararsi che nessun contributo consortile è più dovuto dall'odierno attore a far data dal 31.12.2012 e comunque dalla data del suo recesso dalla società convenuta. Spese e competenze di lite interamente rifuse. In via istruttoria, come da verbale di data 12.12.2017".

CONCLUSIONI DELLA CONVENUTA:

"In via principale, per le ragioni indicate in narrativa, respingersi le domande avversarie poiché inveritiere in fatto, infondate in diritto e comunque non dimostrate. In via riconvenzionale, accertato e dichiarato che il signor A ha esercitato il diritto di recesso in assenza dei presupposti di legge e che, quindi, lo stesso è tutt'ora socio di B e, come tale, è tenuto al pagamento dei contributi consortili previsti dall'art. 8 dello statuto e dall'art. 7 del regolamento nonché dal secondo comma dell'art. 2615 *ter* cc; accertata e dichiarata, pertanto, la debenza a titolo di contributi consortili della somma di euro 10.162,15.= e delle successive maturande, per l'effetto, condannarsi il signor A al pagamento della somma di euro 10.162,15.= e delle successive maturande, maggiorate di interessi legali dalla scadenza al saldo, ovvero alla somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa o ritenuta equa ovvero di giustizia. In via istruttoria, come da verbale di data 13.12.2017. In ogni caso, spese e competenze legali interamente rifuse".

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione del 14.12.2015, regolarmente notificato, A, allegando di essere socio della consortile B, ha affermato di avere esercitato il diritto di recesso con raccomandata in data 16.10.2012, dovendo egli cessare la propria attività di autotrasportatore.

Lamentando che la propria richiesta sarebbe rimasta priva di riscontro, benché la sua intenzione di recesso fosse stata formalizzata nel corso dell'assemblea dei soci del 10.11.2012, ove i medesimi avrebbero dichiarato di non volere esercitare il diritto di prelazione sulla sua quota consortile, l'attore ha rimarcato che, con successiva missiva del 3.10.2013, egli avrebbe comunicato

www.osservatoriodirittoimpresa.it

Firmato Da: GUZZO LILIANA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 16a7b9 - Firmato Da: BOCCUNI LUCA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 164045

alla società di avere provveduto nelle more a chiudere l'attività e la partita IVA, considerato anche il peggioramento delle sue condizioni di salute, e che ciononostante la società avrebbe continuato a richiedere il pagamento dei contributi consortili.

Affermando che la perdita della qualifica di imprenditore determinerebbe il venire meno dei requisiti per la partecipazione al consorzio, A ha convenuto in giudizio B al fine dell'accertamento della efficacia del suo recesso a far data dal 31.12.2012 e dell'effetto liberatorio da ogni obbligo di pagamento di qualsivoglia contributo consortile, con condanna della medesima convenuta al pagamento del valore della sua partecipazione da liquidarsi secondo le disposizioni statutarie.

Costituendosi in giudizio, B , rammentando di essere consorzio costituito in forma di società a responsabilità limitata a norma dell'art. 2615 *ter* cc, ha eccepito come nei suoi confronti dovrebbe trovare applicazione la disciplina propria del tipo societario prescelto, prevalendo la scelta della forma organizzativa sul tipo consortile, con conseguente impossibilità di applicazione delle norme previste per i consorzi non societari, anche in tema di recesso.

Conseguentemente, la convenuta ha evidenziato che, non prevedendo lo statuto del consorzio alcuna ipotesi di recesso e dovendo trovare applicazione l'art. 2473 cc, il recesso esercitato dall'attore non sarebbe in alcun modo legittimo, non rientrando tra le ipotesi consentite dalla legge.

A detta di B , il proprio statuto prevedrebbe unicamente la possibilità di trasferire la partecipazione come modalità volontaria con cui il socio potrebbe uscire dalla compagine, salva l'ipotesi di morte, modalità seguita nei casi in cui altri soci avrebbero cessato la loro attività di autotrasportatori.

Contestata la circostanza che A abbia affettivamente cessato la sua attività, nonché contestati i criteri di quantificazione dell'affermato credito da liquidazione della quota, B ha concluso chiedendo il rigetto delle domande di controparte e la condanna dell'attore al pagamento di contributi consortili inutilmente richiestigli.

L'esame dalla fattispecie posta all'attenzione del Tribunale richiede, preliminarmente, di prendere posizione sulla disciplina applicabile ai consorzi aventi forma societaria e, segnatamente, ai consorzi costituiti in forma di società a responsabilità limitata, come è B .
In effetti, l'unica disposizione normativa posta dal legislatore in tema è costituita dall'art. 2615 *ter* cc che sancisce come le società previste nei capi II e seguenti del titolo V possono assumere come

www.osservatoriodirittoimpresa.it

Firmato Da: GUZZO LILIANA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 16a7b9 - Firmato Da: BOCCUNI LUCA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 164045

oggetto sociale gli scopi indicati nell'art. 2602 cc, precisandosi come l'atto costitutivo possa stabilire l'obbligo dei soci di versare contributi in denaro.

In argomento deve darsi atto di un indirizzo giurisprudenziale risalente in forza del quale, nel caso di "società-consorzio", cioè di società commerciale che venga costituita fra più imprenditori, come consentito dall'art. 2615 *ter* cc, per il perseguimento di finalità consortili, resterebbero interamente applicabili le disposizioni sui consorzi dettate dagli artt. 2602 e segg. cc, posto che, nell'indicata fattispecie, la società non verrebbe impiegata nella sua funzione tipica, ma come strumento di attuazione di una volontà diversa, specificamente riconosciuta e regolamentata dalla legge, con la conseguenza che, a detta di detto indirizzo, nella "società-consorzio" sarebbero operanti le disposizioni degli artt. 2603, 2609 e 2610 cc con riguardo allo scioglimento del vincolo consortile rispetto al singolo consorziato (Cass. n. 5787/1982).

Volendo seguire detta impostazione ermeneutica, la disciplina dei consorzi, ove interamente applicabile anche alle società consortili, prevede per il consorziato la possibilità di recesso nei casi previsti dal contratto, a norma degli artt. 2603 comma 2 n. 6) cc e dell'art. 2609 cc, dovendosi evidenziare, tuttavia, come si ritenga possibile individuare anche casi di recesso non convenzionale in quelle ipotesi in cui ricorra una giusta causa che incida sullo scopo della permanenza del soggetto nel consorzio in ragione della sua funzione mutualistica, ove cioè cessi l'appartenenza del consorziato alla categoria imprenditoriale nel cui ambito il consorzio medesimo è sorto ed opera, come sarebbe nell'ipotesi invocata dall'attore.

Ebbene, nel caso di specie, deve darsi atto che il contratto costitutivo del consorzio, pur in forma di società di capitali, non prevede espressamente alcuna ipotesi convenzionale di recesso del socio consorziato, mentre un accenno al recesso è fatto unicamente nel contesto dell'art. 5 del regolamento interno, dedicato alle quote e alla loro circolazione. In detta norma regolamentare, integrativa dalla disciplina contrattuale, si prevede che in caso di cessione di azienda il socio deve cedere anche la sua partecipazione la cui valutazione è effettuata a norma dell'art. 13 dello statuto, salvo il caso del socio che "recede" entro i primi tre anni dalla data della costituzione della società ove la quota viene rimborsata a puro valore nominale.

Ora, deve ammettersi che detta disposizione regolamentare, riferita espressamente al recesso, non indica i casi negoziali dello stesso, ma disciplina esclusivamente le modalità di liquidazione del receduto. Consegue che, ammettendosi la facoltà di recesso del socio nel caso di giusta causa pur non convenzionalmente prevista, così come accennato, allo stesso competerà la liquidazione al valore nominale ovvero al valore patrimoniale a seconda del momento in cui il recesso venga esercitato.

www.osservatoriodirittoimpresa.it

Firmato Da: GUZZO LILIANA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 16a7b9 - Firmato Da: BOCCUNI LUCA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 164045

In altre parole, ammettendo la possibilità di applicare *tout court* la disciplina dei consorzi anche alla società consortile di capitali e, quindi, ammettendo la possibilità, pur in difetto di previsione statutaria, del recesso in caso di cessazione da parte del socio dell'attività di impresa per la quale il consorzio è stato costituito in funzione mutualistica, la disciplina regolamentare richiamata non introdurrebbe una ipotesi di recesso consentito *ad mutum* ma semplicemente regolerebbe la liquidazione del socio uscente ove si verifichino le ipotesi di recesso riconoscibili indipendentemente dalla previsione negoziale e, quindi, per giusta causa.

Tuttavia, la descritta opzione ermeneutica, come detto, è consentita ove si ritenga possibile applicare la disciplina dei consorzi anche ove gli stessi abbiano forma di società di capitali, sulla scorta dell'affermata prevalenza della disciplina consortile rispetto alla disciplina societaria, in ragione della prevalenza dello scopo della società sulla sua forma tipica. In effetti, in tema di recesso del socio di società a responsabilità limitata, il legislatore non menziona affatto il diritto di *exit* nel caso in questione, potendo lo stesso assumere rilevanza solo ove statutariamente previsto.

Altra più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 11813/2003) ha affermato come "non sia corretto affermare, in termini generali, la prevalenza della causa consortile sulla regole di struttura proprie del tipo societario cui le parti hanno fatto riferimento", "posto che siffatta affermazione rischierebbe di smarrire il senso stesso della novità legislativa a suo tempo introdotta dal citato art. 2615 *ter* cc che ha mirato ad ampliare la possibilità di scelta degli strumenti normativi a disposizione di consorziati, consentendo loro di avvalersi di regola, almeno entro certi limiti, diverse da quelle concepite originariamente per i soli consorzi, e cioè appunto della regole proprie di uno dei possibili tipi societari nei quali lo scopo consortile può essere calato". Prosegue la citata pronuncia del Giudice di legittimità nell'affermare che ciò rileva anche "con riguardo alle modalità organizzative interne all'organismo consortile". A detta della Corte "quel che rileva, nella possibilità attribuita alle parti di perseguire scopi consortili attraverso società costituite secondo modelli legali tipici, è invece proprio l'adozione di questi modelli come insieme di regole di riferimento da applicare alla sottostante realtà consortile". In effetti, che "tali regole non abbiano carattere sempre necessariamente recessivo, rispetto a quelle dettate in generale per i consorzi, è confermato anche dall'unico frammento di disciplina che il legislatore ha specificamente dedicato all'argomento: il già citato secondo comma dell'art. 2615 *ter* cc che espressamente consente di introdurre nell'atto costitutivo di società consortili la previsione di un obbligo di contribuzione in denaro dei soci", "disposizione, questa, che sarebbe superflua ove fosse senz'altro applicabile la disciplina generale dei consorzi; e si spiega, invece, proprio perché quella disciplina, in difetto di tale norma derogatoria, sarebbe destinata a cedere qui il passo alle regole proprie della

www.osservatoriodirittoimpresa.it

Firmato Da: GUZZO LILIANA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 16a7b9 - Firmato Da: BOCCUNI LUCA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 164045

società di capitali (artt. 2345 comma 1 e 2478 comma 1 cc), in base alle quali non è consentito porre a carico dei soci prestazioni accessorie in denaro".

Detta opinione giurisprudenziale appare certamente più aderente dal dato normativo, secondo cui le società consortili, visto il richiamato implicito fatto dall'art. 2615 *ter* cc ai capi III e seguenti del titolo V, debbono essere regolate dalla disciplina del tipo societario prescelto dalle parti, disciplina societaria che assume valore centrale nella regolamentazione dei rapporti tra i soci consorziati e società consortile, ove la causa consortile medesima può trovare sua adeguata valorizzazione nella possibilità data ai soci di prevedere statutariamente e mediante accordo clausole che a tale causa diano rilievo. In tal senso può in generale ritenersi che il contratto sociale, come può introdurre a carico dei soci l'obbligo contributivo previsto dall'art. 2615 *ter* comma 2 cc, così può derogare ad altre norme societarie che, inderogabili quando la causa è lucrativa, diventano derogabili in presenza di uno scopo consortile perché ad esso funzionali (Trib. Milano n. 11622/2015).

Per quanto evidenziato deve, dunque, concludersi che la disciplina del recesso del socio della società consortile a responsabilità limitata debba essere tratta dalle disposizioni normative previste dal tipo societario, salve le previsioni pattizie statutarie che nell'ambito del recesso diano rilievo alla causa consortile.

Collocata nel corretto ambito applicativo la fattispecie oggetto di lite, deve evidenziarsi che lo statuto della società a responsabilità limitata B , per quanto già detto, non prevede alcuna regolamentazione pattizia dei casi di recesso del socio, in modo da valorizzare in tale ambito il suo scopo mutualistico, come sarebbe stato ben possibile fare da parte dei suoi soci, eventualmente anche apportando modifiche allo statuto che risale al 1993. In effetti, seppure la disciplina delle società a responsabilità limitata vigente all'epoca della costituzione di B non prevedeva la possibilità di introdurre per le società lucrative ipotesi di recesso convenzionale, essendo possibile il recesso solo nelle ipotesi di legge, secondo il disposto dell'art. 2494 cc, richiamante l'applicazione dell'art. 2437 cc in tema di recesso nelle società per azioni, va detto che la natura mutualistica della società consortile avrebbe comunque legittimato i soci ad introdurre ipotesi di recesso onde valorizzare legittimamente detto scopo nei rapporti tra società e soci, tra cui anche l'ipotesi fatta valere in giudizio da A .

Peraltro, per quanto già motivato, deve escludersi che il regolamento del consorzio possa essere interpretato nel senso di riconoscere la possibilità di recesso, regolando la norma in questione unicamente la liquidazione della quota per le ipotesi pur ammissibili di recesso riconosciuto dalla legge.

www.osservatoriodirittoimpresa.it

Firmato Da: GUZZO LILIANA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 16a7b9 - Firmato Da: BOCCUNI LUCA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 164045

Infine, nessuna pregnanza può avere la circostanza richiamata dall'attore secondo cui lo statuto della società prevedrebbe, per quanto non espressamente contemplato, l'applicazione delle disposizioni del codice civile e dalle altri leggi vigenti, detto richiamo non rendendo applicabili alla società ipotesi di recesso non previste dalla forma societaria adottata.

In conclusione, le domande dell'attore non possono essere accolte, dovendosi esaminare la richiesta riconvenzionale di condanna al pagamento dei contributi consortili azionata da B , considerato che lo statuto della società, in conformità al più volte richiamato disposto dell'art. 2615 *ter* cc, prevede espressamente l'obbligo per i soci di versare contributi in denaro a copertura delle spese del consorzio.

Sul punto deve evidenziarsi che, pur a fronte della contestazione sollevata dall'attore circa il suo obbligo di pagare i contributi consortili, per non essere più parte lo stesso della compagine sociale, A non ha contestato in alcun modo la quantificazione del credito fatto valere in via riconvenzionale dalla società convenuta, di modo che detto difetto di contestazione, esonera, a norma dell'art. 115 comma 1 cpc, di dare la prova della quantificazione del credito fatto valere. Va poi osservato che parte convenuta, nella memoria *ex* art. 183 comma 6 n. 2) cpc, ha quantificato il credito vantato, anche in riferimento ai contributi consortili maturati nelle more, nell'importo di euro 11.345,41.=, somma al cui pagamento deve essere condannato l'attore, oltre interessi al tasso legale dalla singole scadenze al saldo, non avendo A contestato neppure detta quantificazione del maggiore credito di controparte. Quanto alla richiesta di pagamento di importo maggiore, formalizzata da B . solo in sede di comparsa conclusionale, a seguito di produzione unitamente a detto scritto difensivo degli ulteriori conteggi, deve rilevarsi l'inammissibilità della domanda, formalizzata in un contesto deputato unicamente a ricapitolare le difese in precedenza proposte.

L'esito del giudizio rende certamente possibile compensare per la frazione di un mezzo le spese di lite, considerata anche la controvertibilità delle questioni trattate in punto legittimità del recesso, dovendosi condannare l'attore, pur soccombente, al pagamento della residua quota.

P.Q.M.

Il Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in Materia di Impresa, definitivamente pronunciando, così provvede:

1. rigetta le domande proposte dall'attore ne confronti della società convenuta;

www.osservatoriodirittoimpresa.it

Firmato Da: GUZZO LILIANA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 16a7b9 - Firmato Da: BOCCUNI LUCA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 164045

2. condanna l'attore a pagare in favore della convenuta medesima la somma di euro 11.345,41.=, oltre interessi al tasso legale dalla singole scadenze al saldo;
3. compensa per la quota di un mezzo le spese di lite;
4. condanna [illegible] a pagare in favore della società convenuta la residua frazione di spese di lite che si liquida in euro 5.171,50.= per compensi professionali, oltre accessori di legge.

Venezia, 18 aprile 2018

Il Presidente
Dr.ssa Liliana Guzzo

Il Giudice Est.
Dr. Luca Boccuni

www.osservatoriodirittoimpresa.it

Firmato Da: GUZZO LILIANA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 16a7b9 - Firmato Da: BOCCUNI LUCA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 164045